



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA, FATTO A CANBERRA IL 22 MAGGIO 2017

Art. ii

Art. II.

1. Le Parti promuoveranno la cooperazione tra loro nel campo della scienza e della tecnologia per promuovere la prosperita' economica per scopi pacifici. 2. In conformita' alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi Paesi, le Parti promuoveranno la cooperazione nei campi della scienza e della tecnologia tra i rispettivi Paesi sulla base di uguaglianza e vantaggio reciproco. 3. Senza pregiudizio a quanto contenuto nei paragrafi precedenti, le Parti promuoveranno, nel quadro di questo Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica tra le rispettive Organizzazioni Cooperanti.

Versione in vigore dal 26 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017
Estremi	Legge 1 giugno 2021, n. 95
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-95-2021/art-ii>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it